



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MERCOLEDÌ, 14 OTTOBRE 2009

### 2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

#### Sommario

#### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

<b>TESTO COORDINATO DELLA D.G.R. 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10293</b> (5.3.4) «Integrazione dei criteri concernenti l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto merci (d.g.r. 7633/08) – Ulteriori modalità di attuazione delle limitazioni al traffico veicolare (d.g.r. 9958/09)» integrato con la d.g.r. 10322 del 13 ottobre 2009 . . . . .	3
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2009 - N. 8/10322</b> (5.3.4) Assegnazione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni . . . . .	6

#### D) ATTI DIRIGENZIALI

##### GIUNTA REGIONALE

##### D.G. Qualità dell'ambiente

<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 14 OTTOBRE 2009 - N. 10410</b> (5.3.4) Approvazione dei modelli di dichiarazione per avvalersi della deroga temporanea alle limitazioni alla circolazione dei veicoli, prevista dalla d.g.r. 10293/09 – Modalità di controllo del corretto utilizzo della deroga temporanea. . . . .	9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---



## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

(5.3.4)

**Testo coordinato della d.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10293**

**«Integrazione dei criteri concernenti l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto merci (d.g.r. 7633/08) - Ulteriori modalità di attuazione delle limitazioni al traffico veicolare (d.g.r. 9958/09)» integrato con la d.g.r. 10322 del 13 ottobre 2009**

### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

• la Giunta regionale, con deliberazione 11 luglio 2008, n. 8/7635, successivamente modificata ed integrata dalla d.g.r. 29 luglio 2009, n. 8/9958, ha disposto, tra l'altro, agli effetti dell'art. 13, commi 1 e 2, della l.r. 24/06, relativamente alla Zona A1 del territorio regionale, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 8/5290, in attuazione del d.lgs. 351/99 e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 24/06:

- con decorrenza dal 15 ottobre 2009, il fermo della circolazione degli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle Direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti «Euro 2» diesel), ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL), per i quali vige la disciplina speciale di cui alle dd.g.r. 15 luglio 2007, n. 8/4924 e 27 dicembre 2007, n. 8/6418;

• nella medesima seduta dell'11 luglio 2008, la Giunta regionale ha altresì approvato, con deliberazione n. 8/7633, il Progetto, Allegato 1 alla stessa deliberazione, per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci, attuato mediante il bando indetto con d.d.g. 14 novembre 2008, n. 13078;

• tale iniziativa, per la quale sono state stanziare risorse finanziarie per un importo di € 10.000.000,00, si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e, specificatamente, nel contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della l.r. n. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», in quanto concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati membri dalla vigente normativa comunitaria in materia di tutela della qualità dell'aria;

• la suddetta misura di incentivazione è stata rivolta a privati cittadini, imprese individuali o societarie e soggetti pubblici residenti o aventi sede operativa nei Comuni appartenenti alla Zona A1, nonché alle medesime tipologie di soggetti residenti o aventi sede operativa in zone della Lombardia diverse dalla Zona A1, soggette alle misure stabilite da Regione Lombardia per la limitazione del traffico veicolare, per effetto di specifici accordi con le relative Province;

Preso atto dell'esito, in termini di interventi effettuati, del bando di cui al citato decreto 13078/08, volto a conseguire, in via prioritaria, la riduzione dell'inquinamento da PM10 nella Zona A1, particolarmente critica per le emissioni di inquinanti, nonché per le concentrazioni degli stessi (con particolare riferimento a: PM10 primario, NOx e COV) e per densità abitativa, ma con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato (TPL);

Ritenuto che, assistita l'esigenza di intervento prioritario nella Zona A1 e tenuto conto delle risultanze ottenute, sussistono le condizioni per:

• estendere a tutto il territorio regionale la misura di incentivazione in argomento, rivolta agli autoveicoli «diesel» destinati al trasporto di merci, di categoria N1, N2 ed N3, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), di classi «Euro 0», «Euro 1» ed «Euro 2», al fine di ampliare gli effetti di riduzione dell'inquinamento da PM10 primario derivante dalla circolazione di veicoli con maggiori emissioni inquinanti e perciò più impattanti sulla qualità dell'aria della Regione Lombardia, notoriamente interessata da una situazione meteorologica avversa alla dispersione degli inquinanti (limitata velocità del vento, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione);

• ampliare le tipologie di veicoli rientranti nella categoria «N1», di cui all'art. 47, comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/92, che possono accedere al contributo regionale, omologati ai sensi, oltre che della Direttiva 91/542/CEE, anche delle Direttive 93/59/CEE, 96/1/CEE, 96/69/CE e 98/77/CE, in considerazione dell'evoluzione del mercato dei filtri, nonché della disciplina riguardante i medesimi veicoli di categoria «N1», introdotta dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 42 dell'1 febbraio 2008 e 10 agosto 2009, recanti disposizioni concernenti l'installazione di dispositivi idonei alla riduzione della massa di particolato;

• innalzare, nella perdurante situazione di crisi economica, da 50 a 75, la percentuale di contributo sul costo di investimento ritenuto ammissibile, fino all'importo massimo definito per le singole categorie di autoveicoli;

• stabilire, come segue, a modifica della d.g.r. 7633/08, i valori massimi di contributo per ciascuna categoria di autoveicolo:

- da € 2.000,00 a € 3.100,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N1;
- da € 2.500,00 a € 3.750,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N2;
- da € 3.000,00 a € 4.300,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N3 con massa compresa tra 12 e 18 tonnellate;
- in € 5.500,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N3 con massa superiore a 18 tonnellate;

• riconoscere, a seguito di specifica istanza, a chi abbia già acquisito il contributo regionale previsto dalla richiamata d.g.r. 7633/08, l'integrazione dello stesso per il restante 25% del costo di investimento sostenuto e ritenuto ammissibile, fino al raggiungimento dell'importo massimo di contributo stabilito per ciascuna categoria di autoveicolo;

Dato atto che, come specificato nell'Allegato 1 alla d.g.r. 7633/08, il contributo alle imprese beneficiarie è rilasciato ai sensi del Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore («*de minimis*») ed erogato nel rispetto della relativa disciplina comunitaria;

Considerato che il bando indetto col richiamato decreto 13078/08 prevede l'utilizzo del Voucher, quale modalità di acquisizione del contributo economico da parte del soggetto beneficiario;

Ritenuto opportuno prevedere l'irripetibilità, per uno stesso veicolo, della prenotazione del Voucher laddove questo non sia stato utilizzato trascorsi 90 giorni dalla sua emissione, al fine di non compromettere, con reiterate prenotazioni prive di effetti, la fluidità e l'efficacia del bando stesso;

Visto il documento tecnico predisposto dalla competente Direzione Generale «Qualità dell'Ambiente», recante modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 alla richiamata d.g.r. 7633/08 «Progetto di assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci», conformi ai criteri sopra specificati;

Richiamate le modifiche e le integrazioni alla d.g.r. 7635/08, relative alle misure di limitazione al traffico veicolare, disposte dalla d.g.r. 29 luglio 2009, n. 8/9958;

Ritenuto, in conseguenza delle integrazioni al predetto bando e con riferimento alle deroghe alle limitazioni della circolazione, come specificate al punto E) dell'Allegato 1 alla suddetta d.g.r. 9958/09;

*Omissis;*

Considerato che la verifica dell'autenticità e della validità dei documenti che potranno essere utilizzati ed esibiti per beneficiare della deroga di natura temporanea debba essere oggetto di specifici controlli da parte dei soggetti preposti ai controlli su strada, i quali, per il maggiore impegno richiesto, potranno beneficiare dei contributi regionali stabiliti dalla d.g.r. 30 marzo 2009, n. 8/9197;

Ritenuto inoltre di modificare, al punto D) del suddetto Allegato 1 alla d.g.r. 9958/09, la definizione di «*efficace* sistema di abbattimento delle polveri sottili», riferendola anche alla categoria N1, di cui all'art. 47, comma 2, del d.lgs. 285/92;

Dato atto che gli interventi discendenti dalle modifiche e dalle integrazioni sopra descritte non comporteranno, a carico di Regione Lombardia, una spesa ulteriore rispetto a quella già autorizzata dalla d.g.r. 7633/08, pari ad € 10.000.000,00;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di integrare e modificare l'Allegato 1 alla d.g.r. 11 luglio 2008, n. 8/7633 con le seguenti disposizioni:

- a) estensione a tutto il territorio regionale della misura di incentivazione, mediante assegnazione di contributi, per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci;
- b) ampliamento delle tipologie di veicoli rientranti nella categoria «N1», di cui all'art. 47, comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/92, che possono accedere al contributo regionale di cui alla precedente lettera a), omologati ai sensi, oltre che della Direttiva 91/542/CEE, anche delle Direttive 93/59/CEE, 96/1/CEE, 96/69/CE e 98/77/CE;
- c) innalzamento, da 50 a 75, della percentuale di contributo sul costo di investimento ritenuto ammissibile, fino all'importo massimo definito per le singole categorie di autoveicoli;
- d) rideterminazione dei valori massimi di contributo per ciascuna categoria di autoveicoli, così stabiliti:
  - 1) da € 2.000,00 a € 3.100,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N1;
  - 2) da € 2.500,00 a € 3.750,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N2;
  - 3) da € 3.000,00 a € 4.300,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N3 con massa compresa tra 12 e 18 tonnellate;
  - 4) in € 5.500,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N3 con massa superiore a 18 tonnellate;
- e) riconoscimento, a seguito di specifica istanza, a chi abbia già acquisito il contributo regionale di cui alla d.g.r. 7633/08, dell'integrazione dello stesso per il restante 25% del costo di investimento già sostenuto e ritenuto ammissibile, fino al raggiungimento dell'importo massimo di contributo stabilito per ciascuna categoria di autoveicolo;
- f) irripetibilità, per uno stesso veicolo, della prenotazione del Voucher previsto dal bando di cui al d.d.g. 14 novembre 2008, n. 13078, laddove questo non sia stato utilizzato trascorsi 90 giorni dalla sua emissione;

2. di approvare l'Allegato 1 al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, concernente: «Modifiche e integrazioni al Progetto di assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci (d.g.r. 7633/08)», redatto in conformità alle disposizioni di cui al precedente punto 1;

3. di integrare il punto E) dell'Allegato 1 alla d.g.r. 29 luglio 2009, n. 8/9958 con l'ulteriore deroga, anche se di natura solo temporanea, di seguito riportata:

«- i veicoli ad accensione spontanea (diesel), omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero della Direttiva 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle Direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero della Direttiva 98/77/CE (veicoli detti «Euro 2» diesel) possono circolare, in deroga temporanea alla limitazione disposta al punto a2) della precedente lettera a), fino alla scadenza dei 90 giorni successivi alla data del 15 ottobre 2009, a fronte dell'emissione di uno dei seguenti documenti:

- a) documento attestante la prenotazione di acquisto di un efficace dispositivo idoneo alla riduzione della massa di particolato;
- b) documento attestante la prenotazione di acquisto di un autoveicolo di nuova immatricolazione a minori emissioni.

I suddetti documenti, conformi ai modelli predisposti da Regione Lombardia, dovranno essere esibiti dai conducenti dei veicoli interessati in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, anche per l'accertamento della loro validità rispetto al termine di deroga previsto.»;

4. di modificare come segue il paragrafo del punto D) dell'Allegato 1 alla d.g.r. 9958/09, concernente la descrizione del concetto di «efficacia» del sistema di abbattimento delle polveri sottili:

- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N1, N2 ed N3, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 285/92, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nelle rispettive tabelle di cui agli Allegati A ai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008, n. 42 dell'1 febbraio 2008 e 10 agosto 2009;»;

5. di demandare alla competente Direzione Generale «Qualità dell'Ambiente»:

- a) la definizione dei modelli per la redazione dei documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3.;
- b) l'integrazione del bando di cui al d.d.g. 14 novembre 2008, n. 13078, con le disposizioni di cui al punto 1.;
- c) la definizione delle modalità per la necessaria verifica dell'autenticità dei documenti esibiti per beneficiare della deroga temporanea di cui al precedente punto 3 da parte dei soggetti competenti;

6. di dare atto che gli interventi discendenti dalle disposizioni della presente deliberazione non comporteranno, a carico di Regione Lombardia, una spesa ulteriore rispetto a quella già autorizzata dalla d.g.r. 7633/08, pari ad € 10.000.000,00;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di disporre, altresì, la contestuale pubblicazione dell'Allegato 1 alla d.g.r. 9958/09, integrato con le modifiche apportate dalla presente deliberazione (*omissis*).

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1

**Modifiche e integrazioni al progetto di assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci (d.g.r. 7633/08)****Finalità**

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, nello specifico nel contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della l.r. n. 24/06 e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati membri dalla vigente normativa comunitaria. In particolare, al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico tramite la riduzione delle emissioni di particolato provenienti da motori diesel, la Regione Lombardia concede contributi per l'installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci.

**Risorse stanziare**

Sono destinate all'iniziativa risorse finanziarie per € 10.000.000.

**Chi può presentare la domanda**

Possono richiedere il contributo i seguenti soggetti:

- privati cittadini residenti;
- imprese individuali o societarie;
- soggetti pubblici;

residenti in Regione Lombardia.

**Interventi ammissibili**

L'accesso al contributo è limitato ai soggetti che abbiano in proprietà o in locazione autoveicoli diesel di categorie N1, N2 e N3 ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera g) e comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada) e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

1. per i veicoli di categoria N1:
  - 1a. cilindrata uguale o superiore a 2.000 cc, solo nel caso in cui la carta di circolazione non indichi la direttiva di riferimento ai fini dell'inquinamento atmosferico (veicoli cosiddetti «Euro 0») ovvero:
  - 1b. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, riga A ovvero 93/59/CEE (veicoli cosiddetti «Euro 1») ovvero:
  - 1c. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, riga B ovvero 96/1/CEE, riga B, ovvero 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli cosiddetti «Euro 2»);
2. per i veicoli di categorie N2 e N3:
  - 2a. omologati precedentemente all'entrata in vigore della direttiva 91/542/CEE (veicoli cosiddetti «Euro 0») ovvero:
  - 2b. omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A (veicoli cosiddetti «Euro 1») ovvero:
  - 2c. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B (veicoli cosiddetti «Euro 2»).

I dispositivi installati dovranno essere conformi a quanto previsto dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008, n. 42 del 1° febbraio 2008 e 10 agosto 2009 ed essere in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3.

**Entità del contributo**

L'entità del contributo è pari al 75% dei costi d'investimento ritenuti ammissibili. Il contributo non può in ogni caso superare i seguenti importi:

- € 3.100,00 a filtro, per autoveicoli di categoria N1;
- € 3.750,00 a filtro, per autoveicoli di categoria N2;
- € 4.300,00 a filtro, per autoveicoli di categoria N3 con massa compresa tra le 12 e le 18 tonnellate;
- € 5.500,00 a filtro, per autoveicoli di categoria N3 con massa superiore a 18 tonnellate.

Per le imprese il contributo viene rilasciato ai sensi del Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il finanziamento rilasciato secondo tale modalità viene erogato secondo la relativa disciplina comunitaria.

**Integrazione del contributo**

Ai soggetti che abbiano già acquisito il contributo regionale per effetto del bando indetto con d.d.g. 14 novembre 2008, n. 13078, pari al 50% del costo di investimento sostenuto e ritenuto ammissibile e fino agli importi massimi determinati per le singole categorie di autoveicoli dalla d.g.r. 7633/08, è riconosciuta, a seguito di esplicita richiesta, l'integrazione del contributo stesso per il restante 25% del suddetto costo di investimento, fino al raggiungimento dei nuovi importi massimi stabiliti dal presente Progetto per ciascuna categoria di autoveicolo.

**Modalità di accesso al contributo**

Il contributo viene rilasciato tramite Voucher telematico che avrà una validità di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso.

La richiesta di emissione del Voucher potrà essere effettuata una sola volta, per ciascun veicolo. In caso di mancato utilizzo del Voucher entro il suddetto termine di scadenza, non sarà possibile richiederne una nuova emissione.

(BUR2008032)

D.g.r. 13 ottobre 2009 - n. 8/10322

(5.3.4)

### Assegnazione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

#### DELIBERA

1. di approvare la misura di incentivazione finalizzata all'assegnazione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto di merci di categoria N1 ai fini dell'acquisto di veicoli di nuova immatricolazione, di pari categoria, a minori emissioni, disponendo:

A) di destinare la misura di incentivazione di cui trattasi alle imprese individuali o societarie che:

- rientrano nella definizione micro, piccola e media impresa prevista dall'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, aventi sede legale o operativa sull'intero territorio di Regione Lombardia e che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1, per i quali vigono, su parte del territorio regionale, le limitazioni alla circolazione;
- non si trovino in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- non rientrino nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui all'art. 3, paragrafo 2, del d.p.c.m. 3 giugno 2009;
- non rientrino fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;

B) di individuare in € 2.000,00 l'entità del contributo spettante per ciascun veicolo sostituito, previa rottamazione, ai fini dell'acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione;

C) di escludere dall'accesso al contributo l'acquisto di veicoli alimentati a gasolio;

D) di ammettere, per ciascuna impresa, richieste di contributo per la rottamazione e contestuale sostituzione fino a un massimo di due veicoli di nuova immatricolazione;

E) la cumulabilità del contributo di cui al precedente punto B) con gli incentivi statali vigenti, ove ne ricorrano i requisiti;

F) la scadenza della misura di incentivazione al 31 dicembre 2009;

2. di approvare l'allegato «Progetto di assegnazione di contributi finalizzato alla sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che recepisce le disposizioni di cui al punto 1. riportando, inoltre, le modalità di accesso al contributo, mediante l'utilizzo di un Voucher, secondo specifici criteri;

3. di finanziare il Progetto di cui al punto 2. per un importo di € 10.000.000,00, che trova copertura, quanto a € 5.000.000,00, al capitolo 6.4.3.3.162.5789 «Interventi per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia ambientale» del Bilancio 2009 e, quanto a € 5.000.000,00, al capitolo di spesa 7.4.0.3.211.6834 «Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria in conto capitale» del Bilancio 2009;

4. di dare atto che la misura di incentivazione di cui al presente provvedimento è compatibile con le disposizioni di cui alla Comunicazione CE 2009/C 83/01 «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» e che pertanto, i contributi saranno concessi ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 248/2009 approvato dalla Commissione Europea in data 28 maggio 2009, con propria decisione sugli aiuti temporanei di cui al d.p.c.m. del 3 giugno 2009 (art. 3 Aiuti di importo limitato) la cui finalità è relativa alla concessione di aiuti di Stato ad imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, come da paragrafo 4.2.2;

5. di concedere i contributi previa verifica che il totale degli

aiuti ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria nel periodo di riferimento non superi l'importo di 500.000 euro e che l'importo degli aiuti, nel limite massimo di 500.000 euro, è calcolato al lordo delle imposte dovute;

6. di far sottoscrivere alle imprese beneficiarie una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «*de minimis*» e su qualunque altro aiuto di importo limitato ai sensi del suddetto regime ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008;

7. Omissis;

8. di demandare al Direttore Generale «Qualità dell'Ambiente» l'approvazione di specifico bando attuativo del Progetto di cui al precedente punto 2., nonché, laddove ne ricorrano motivate ragioni connesse con l'efficace applicazione della presente deliberazione, l'individuazione di ulteriori modalità e termini di attuazione della deliberazione medesima;

9. di disporre la pubblicazione in estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblicazione del testo coordinato della d.g.r. 10293/09, integrato con la presente deliberazione e la contestuale pubblicazione dell'Allegato 1 alla d.g.r. 9958/09, integrato con le modifiche apportate dalla presente deliberazione.

Il segretario: Pilloni

———— • ————

## ALLEGATO 1

**Progetto di assegnazione di contributi  
finalizzato alla sostituzione di autoveicoli inquinanti  
destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni**

**Finalità**

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, nello specifico nel contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della legge regionale n. 24/06 e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria. In particolare, al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico tramite la riduzione delle emissioni di particolato provenienti dai veicoli a maggiore emissione, Regione Lombardia concede contributi per la sostituzione di alcune categorie veicoli destinati al trasporto di merci.

**Risorse stanziare**

Sono destinate all'iniziativa risorse finanziarie per € 10.000.000,00.

**Chi può presentare la domanda**

Possono chiedere il contributo le imprese individuali o societarie aventi sede legale o operativa sull'intero territorio di Regione Lombardia che, alla data di pubblicazione della d.g.r. del 13 ottobre 2009, n. 10322 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1 per i quali vigono su parte del territorio regionale le limitazioni alla circolazione.

**Interventi ammissibili**

L'accesso al contributo è limitato ai soggetti che abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1 ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada) e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- a. non omologati ai sensi direttive 91/542/CEE, riga A ovvero 93/59/CEE e successive alimentati a benzina o a gasolio (veicoli cosiddetti «EURO 0 benzina o diesel») ovvero
- b. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, riga A ovvero 93/59/CEE alimentati a gasolio (veicoli cosiddetti «EURO 1 diesel») ovvero
- c. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, riga B ovvero 96/1/CEE, riga B, ovvero 96/69/CE ovvero 98/77/CE alimentati a gasolio (veicoli cosiddetti «EURO 2 diesel»).

I suddetti veicoli dovranno essere necessariamente destinati alla rottamazione.

Gli interventi ammissibili riguarderanno l'acquisto di un autoveicolo di nuova immatricolazione di categoria N1 (massa inferiore a 3,5 t) di classe uguale o superiore a «EURO 4».

Sono esclusi dal contributo i veicoli alimentati a gasolio.

**Entità del contributo**

L'entità del contributo è pari a € 2.000,00 per ciascun veicolo sostituito, previa rottamazione, con un veicolo di nuova immatricolazione.

Ogni impresa può richiedere il contributo per la sostituzione fino a due veicoli.

Il contributo è cumulabile con gli incentivi statali vigenti, ove ne ricorrano i requisiti.

Il contributo viene rilasciato ai sensi della di cui alla Comunicazione CE 2009/C 83/01 «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» e che pertanto, i contributi saranno concessi ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 248/2009 approvato dalla Commissione Europea in data 28 maggio 2009, con propria decisione sugli aiuti temporanei di cui al d.p.c.m. del 3 giugno 2009 (art. 3 Aiuti di importo limitato) la cui finalità è relativa alla concessione di aiuti di Stato ad imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, come da paragrafo 4.2.2.

La concessione dei contributi avverrà previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria nel periodo di riferimento non superi l'importo di 500.000 euro e che

l'importo degli aiuti, nel limite massimo di 500.000 euro, è calcolato al lordo delle imposte dovute.

Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis» e su qualunque altro aiuto di importo limitato ai sensi del suddetto regime ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008.

**Modalità di accesso al contributo**

Il progetto prevede il rilascio di un Voucher telematico riconosciuto da Regione Lombardia che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per la sostituzione di un veicolo di categoria N1 rispondente ai requisiti previsti.

Il Voucher telematico avrà una validità di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso.

La richiesta di emissione del Voucher potrà essere effettuata una sola volta, per ciascun veicolo. In caso di mancato utilizzo del Voucher entro il suddetto termine di scadenza, non sarà possibile richiederne una nuova emissione.

Le imprese destinatarie di tale misura devono essere imprese individuali o societarie che:

- a. rientrino nella definizione micro, piccola e media impresa prevista dall'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, aventi sede legale o operativa sull'intero territorio di Regione Lombardia e che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1, per i quali vigono, su parte del territorio regionale, le limitazioni alla circolazione;
- b. non si trovino in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- c. non rientrino nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui all'art. 3, paragrafo 2, del d.p.c.m. 3 giugno 2009;
- d. non rientrino fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;

**Termine del progetto**

Il presente progetto terminerà il 31 dicembre 2009.

ALLEGATO 1 alla d.g.r. 29 luglio 2009, n. 8/9958

**Modifica ed integrazione delle «Nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, artt. 13 e 22. Terzo provvedimento attuativo inerente gli autoveicoli e i motoveicoli e ciclomotori» (d.g.r. 11 luglio 2008, n. 7635)**

**A) Misure relative alla circolazione veicolare, ai sensi degli articoli 13 e 22 della l.r. 24/06**

Nella Zona A1 della Regione Lombardia, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5290 (Zonizzazione del territorio regionale in attuazione del d.lgs. 351/99 e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 24/06), è disposto il **fermo del traffico**, nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7.30 alle ore 19.30**, per il periodo dal **15 ottobre al 15 aprile** dell'anno successivo, con le seguenti modalità:

a1) dal 15 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, della l.r. 24/06, per i seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti «pre-EURO 1» a benzina);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della Direttiva 94/12/CEE e successive direttive (veicoli detti «pre-EURO 1» e «EURO 1» diesel);
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti «pre-EURO 1 a due tempi»).

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. 285/1992, elencati all'articolo 203 del d.P.R. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2009 per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della l.r. 24/06.

Rimane in vigore quanto disposto per gli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) con d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418.

a2) dal 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della l.r. 24/06, per i seguenti veicoli, ulteriori rispetto a quelli individuati al punto a1):

- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti «EURO 2» diesel) ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alle d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418.

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. 285/1992, elencati all'articolo 203 del d.P.R. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2010 per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della l.r. 24/06.

**B) Ulteriori misure relative alla limitazione della circolazione e all'utilizzo di motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe «pre-EURO 1», ai sensi degli articoli 13 e 22 della l.r. 24/06**

In aggiunta a quanto riportato al precedente punto A), relativamente ai motoveicoli e ai ciclomotori a due tempi di classe «Pre-EURO 1», è disposto quanto segue:

b1) dal 15 ottobre 2010: il fermo permanente della circolazione nella Zona A1, **da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00**;

b2) dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011: il fermo della circolazione nelle Zone A2, B, C1 e C2, come definite dalla d.g.r. n. 5290/07, **da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30**;

b3) dal 15 ottobre 2011: il fermo permanente della circolazione, oltre che nella Zona A1, nelle Zone A2, B, C1 e C2, **da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00**.

**C) Ambito di applicazione**

– Relativamente al punto A)

Il fermo della circolazione si applica alla zona A1 della Regione Lombardia, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5290, nonché a porzioni ulteriori del territorio lombardo, diverse dalla Zona A1, laddove la Giunta Regionale abbia approvato specifici accordi con le Province lombarde i cui Comuni intendano aderire

alle limitazioni alla circolazione dei veicoli stabilite dal presente allegato.

Il fermo della circolazione non si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 24/06:

c1) alle autostrade;

c2) alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

c3) ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti c1) e c2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

Regione Lombardia ha approvato l'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto c3) con decreti dirigenziali 13 ottobre 2008, n. 11254 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 14 ottobre 2008 – 1° Suppl. Straordinario) e 15 ottobre 2008, n. 11447 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 20 ottobre 2008 – Serie Ordinaria).

L'elenco delle strade, di cui ai punti c1), c2) e c3), sulle quali non si applica il fermo della circolazione, è pubblicato sul sito [www.ambiente.regione.lombardia.it](http://www.ambiente.regione.lombardia.it).

– Relativamente al punto B)

Il fermo della circolazione per motoveicoli e per ciclomotori a 2 tempi di classe «pre-EURO 1» si applica alle diverse zone del territorio regionale secondo le modalità e le tempistiche individuate al precedente punto B).

Il fermo della circolazione si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione delle autostrade.

**D) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione**

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N1, N2 ed N3, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 285/92, per *efficace* sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nelle rispettive tabelle di cui agli Allegati A ai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008, n. 42 del 1° febbraio 2008 e 10 agosto 2009;
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, d.lgs. n. 285/92;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla Direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti EURO 0 o pre EURO 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

– veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

– veicoli di pronto soccorso sanitario;

- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

#### E) Dergoghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla Direttiva 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- i veicoli ad accensione spontanea (diesel), omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero della Direttiva 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle Direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero della Direttiva 98/77/CE (veicoli detti «Euro 2» diesel) possono circolare, in deroga temporanea alla limitazione disposta al punto a2) della precedente lettera A), fino alla scadenza dei 90 giorni successivi alla data del 15 ottobre 2009, a fronte dell'emissione di uno dei seguenti documenti:
  - a) documento attestante la prenotazione di acquisto di un efficace dispositivo idoneo alla riduzione della massa di particolato;
  - b) documento attestante la prenotazione di acquisto di un autoveicolo a minori emissioni.

I suddetti documenti, conformi ai modelli predisposti da Regione Lombardia, dovranno essere esibiti dai conducenti dei veicoli interessati in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, anche per l'accertamento della loro validità rispetto al termine di deroga previsto.

#### F) Ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell'inquinamento

Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, è fatto obbligo:

- di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE

#### D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR2008033)

D.d.g. 14 ottobre 2009 - n. 10410

(5.3.4)

**Approvazione dei modelli di dichiarazione per avvalersi della deroga temporanea alle limitazioni alla circolazione dei veicoli, prevista dalla d.g.r. 10293/09 - Modalità di controllo del corretto utilizzo della deroga temporanea**

IL DIRETTORE GENERALE QUALITÀ DELL'AMBIENTE

Omissis

DECRETA

1) di approvare gli allegati 1 e 2 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, concernenti, rispettivamente:

- a) il modello di dichiarazione di acquisto di un dispositivo idoneo alla riduzione della massa di particolato da installare su veicoli diesel di classe «Euro 2» per il trasporto delle merci di categoria N1, N2 ed N3, ai fini della deroga temporanea di 90 giorni alle limitazioni alla circolazione stabilite dalla d.g.r. 9958/09 di cui alla d.g.r. 10293/09;
- b) il modello di dichiarazione di acquisto di un autoveicolo di nuova immatricolazione a minori emissioni in sostituzione di un autoveicolo diesel di classe «Euro 2», ai fini della deroga temporanea di 90 giorni alle limitazioni alla circolazione stabilite dalla d.g.r. 9958/09 di cui alla d.g.r. 10293/09;

2) di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della deroga temporanea debbano utilizzare, per le rispettive dichiarazioni, i modelli di cui al precedente punto 1) scaricandoli dal sito di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

3) di approvare la seguente procedura di registrazione delle dichiarazioni di cui al punto 2), ai fini dei controlli sia da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale che da parte della Regione medesima:

- a) le dichiarazioni, debitamente compilate mediante l'utilizzo dei modelli regionali e complete del documento attestante la prenotazione di acquisto, devono essere presentate dagli interessati presso il Protocollo delle Sedi Territoriali (STER) di Regione Lombardia, presso lo Spazio Regione di Legnano nonché, in Milano, presso il Protocollo di via Pirelli n. 12 ovvero di via Taramelli n. 20.

Detta modalità sarà sviluppata anche in via telematica, secondo le specifiche istruzioni riportate sul sito di Regione Lombardia;

- b) i suddetti organismi regionali:

b1) verificano:

- la conformità delle dichiarazioni rispetto al modello regionale e la loro completa compilazione;
- l'esistenza della documentazione attestante la prenotazione di acquisto da allegare alla dichiarazione;

b2) appongono sulle dichiarazioni timbro attestante l'effettiva presentazione delle stesse o applicano, per lo stesso fine, equivalenti procedure informatiche e contestualmente trattengono presso di sé copia dei documenti registrati e timbrati, da trasmettere alla competente D.G. «Qualità dell'Ambiente» per i necessari controlli in ordine alla loro veridicità;

La procedura di registrazione di cui alla presente lettera potrà essere effettuata, previa specifiche intese, anche da organismi diversi individuati successivamente ed indicati sul medesimo sito di Regione Lombardia;

4) di stabilire che i soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, ai fini dell'accertamento del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e della eventuale irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 11, della l.r. 24/06, debbano verificare che:

- a) la dichiarazione esibita dal conducente del veicolo sia stata debitamente timbrata dai soggetti di cui al punto 3), comprensiva della prenotazione di acquisto di cui ai punti precedenti;
- b) la targa del veicolo sia rispondente a quella riportata nella dichiarazione;

- c) la proprietà o locazione finanziaria del veicolo indicata sulla carta di circolazione corrisponda a quella specificata nella dichiarazione;
- 5) di stabilire altresì che, successivamente, potranno essere individuate modalità con cui i soggetti di cui al punto 4) trasmettono alla competente D.G. «Qualità dell'Ambiente», le risultanze dei controlli effettuati con riferimento alle dichiarazioni di cui al presente decreto;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);
- 7) di disporre altresì la pubblicazione sullo stesso sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) delle istruzioni per la registrazione delle dichiarazioni di cui al punto 2.

Il direttore generale  
qualità dell'ambiente:  
Umberto Benezzi

Allegato 1 al decreto D.G. 14/10/2009, n. 10410

Scaricato dal sito di

Regione  
Lombardia[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)**DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO IDONEO ALLA RIDUZIONE DELLA MASSA DI PARTICOLATO DA INSTALLARE SU VEICOLI DIESEL DI CLASSE EURO 2 AI FINI DELLA DEROGA TEMPORANEA DI CUI ALLA D.G.R. 10293/09****(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/00 DA ESIBIRE IN SEDE DI CONTROLLO STRADALE)**

Il sottoscritto (Cognome) \_\_\_\_\_ (Nome) \_\_\_\_\_,  
 codice fiscale \_\_\_\_\_, titolare o legale rappresentante dell'impresa (Ragione sociale)  
 \_\_\_\_\_, con sede in (Indirizzo) \_\_\_\_\_

(CAP) \_\_\_\_\_ (Città) \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_,

ovvero proprietario del veicolo (nel caso di persone fisiche),

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

**in conformità a quanto stabilito dalla d.G.R. 10293/09 e dal d.D.G. ...., n. ...., dichiara:**

- a) di volersi avvalere della deroga temporanea, di cui alla d.G.R.10293/09, alle limitazioni alla circolazione degli autoveicoli disposte dalla d.G.R. 9958/09, decorrente dalla data dell'ordine di acquisto indicato alla seguente lettera c), per il periodo massimo di 90 giorni dal 15 ottobre 2009;
- b) che l'impresa rappresentata ovvero il sottoscritto (in caso di persona fisica) è proprietaria/o o locataria/o del veicolo destinato a trasporto merci di categoria  N1  N2  N3 (ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D. Lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada"), targato \_\_\_\_\_, conforme alla direttiva europea antinquinamento Euro 2;
- c) di avere sottoscritto in data \_\_\_\_\_ l'ordine di acquisto di un dispositivo omologato idoneo alla riduzione della massa di particolato da installarsi sul veicolo suddetto, che allega alla presente dichiarazione.

In fede,

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(in allegato, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. 445/2000, copia del documento di identità del sottoscrittore)



Allegato 2 al decreto D.G. 14/10/2009, n. 10410

Scaricato dal sito di

Regione  
Lombardia[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)**DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO NUOVO A MINORI EMISSIONI IN SOSTITUZIONE DI UN AUTOVEICOLO DIESEL DI CLASSE EURO 2 AI FINI DELLA DEROGA TEMPORANEA DI CUI ALLA D.G.R. 10293/09****(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/00 DA ESIBIRE IN SEDE DI CONTROLLO STRADALE)**

Il sottoscritto (Cognome) \_\_\_\_\_ (Nome) \_\_\_\_\_,  
 codice fiscale \_\_\_\_\_, titolare o legale rappresentante dell'impresa (Ragione sociale)  
 \_\_\_\_\_, con sede in (Indirizzo) \_\_\_\_\_

(CAP) \_\_\_\_\_ (Città) \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_,

ovvero proprietario del veicolo (nel caso di persone fisiche),

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

**in conformità a quanto stabilito dalla d.G.R. 10293/09 e dal d.D.G. ...., n. ...., dichiara:**

- a) di volersi avvalere della deroga temporanea, di cui alla d.G.R.10293/09, alle limitazioni alla circolazione degli autoveicoli disposte dalla d.G.R. 9958/09, decorrente dalla data dell'ordine di acquisto indicato alla seguente lettera c), per il periodo massimo di 90 giorni dal 15 ottobre 2009;
- b) che l'impresa rappresentata ovvero il sottoscritto (in caso di persona fisica) è proprietaria/o o locataria/o del veicolo targato \_\_\_\_\_, conforme alla direttiva europea antinquinamento Euro 2;
- c) di avere sottoscritto in data \_\_\_\_\_ l'ordine di acquisto di un veicolo nuovo a minori emissioni di classe Euro **4****5**, che allega alla presente dichiarazione.

In fede,

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(in allegato, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. 445/2000, copia del documento di identità del sottoscrittore)





